

DELIBERA N. 102/10/CSP

Segnalazione del dott. Carlo Porcari, Presidente del gruppo del Partito Democratico della Regione Lombardia nei confronti della Regione Lombardia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTA la segnalazione a firma del dott. Carlo Porcari, Presidente del Gruppo del Partito Democratico presso il Consiglio regionale della Lombardia, pervenuta in data 24 febbraio 2010 (prot. n. 11350), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte della Regione Lombardia del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, a partire dal 2 febbraio 2010 e per il periodo della campagna per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, ha utilizzato l'agenzia di stampa della Regione denominata "*Lombardia Notizie*", organo di

informazione della Giunta regionale della Lombardia, ospitata sul portale istituzionale della Regione, per diffondere contenuti non conformi agli usi istituzionali attraverso lanci di notizie sulle attività ed iniziative dei componenti della Giunta regionale lombarda, nonché sulle dichiarazioni del Presidente e degli assessori della Giunta medesima;

VISTE le note del Comitato regionale delle comunicazioni della Regione Lombardia del 25 e 26 febbraio 2010, in risposta alla richiesta di accertamento del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 24 febbraio 2010 (prot. n. 11469) e 25 febbraio seguente (prot. n. 11856), dalle quali risulta che:

1. la fattispecie in questione rientra nelle attività di informazione e non di comunicazione istituzionale, ai sensi della legge n. 159/2000, trattandosi di lanci di agenzia effettuati attraverso l'agenzia di informazione della Regione e, quindi, di attività indirizzate prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa;
2. come evidenziato nella deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 2 dicembre 2009, è necessario che gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, si attengano il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella polemica politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione;

VISTA la successiva segnalazione a firma del dott. Carlo Porcari, nella indicata qualità di Presidente del Gruppo del Partito Democratico presso il Consiglio regionale della Lombardia, pervenuta in data 4 marzo 2010 (prot. n. 13378), con la quale si denuncia il protrarsi della violazione del divieto in materia di comunicazione istituzionale da parte della Regione Lombardia, con richiesta della cessazione immediata delle condotte lesive della legge n. 28 del 2000;

VISTE le note del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 9 marzo 2010 (prot. n. 14422), 11 marzo seguente (prot. n. 15058), 16 marzo (prot. n. 16168) e 19 marzo 2010 (prot. n. 17195), con le quali, in relazione all'ulteriore esposto pervenuto:

- è stato richiesto al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia di proseguire nelle attività di monitoraggio attivate nei confronti dell'agenzia di stampa "Lombardia Notizie" e di conoscere i contenuti da questa diffusi;
- è stato precisato che nella legge n. 150 del 2000 esiste una diversificazione, a livello nominale, delle attività di informazione dalle attività di comunicazione, ma non si distinguono in maniera inequivocabile le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile e, quindi, i criteri che regolano l'attività di informazione degli enti pubblici durante il periodo della campagna elettorale debbono essere ispirati ai medesimi criteri utilizzati per la comunicazione istituzionale tradizionale, dell'impersonalità ed indispensabilità dei suoi contenuti;
- con riferimento al monitoraggio effettuato sulle attività di diffusione di notizie dall'agenzia di stampa in questione, nell'arco temporale compreso tra l'1 e l'11 marzo

2010, è stato evidenziato che, anche successivamente al richiamo da parte del Comitato regionale, si rileva nei lanci di agenzia la presenza di dichiarazioni del Presidente della Giunta o di Assessori della Regione in dispregio del requisito di impersonalità della comunicazione istituzionale in periodo elettorale ;

VISTA la nota del 23 marzo 2010 (prot. n. 17687), con la quale il Comitato regionale delle comunicazioni della Regione Lombardia ha riassunto gli esiti dell'istruttoria svolta evidenziando quanto segue:

- il richiamo alla legge n. 150 del 2000 riguarda l'articolo 9, laddove si fa riferimento agli uffici stampa *“la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di comunicazione di massa”*;
- trattandosi di verificare le attività di un'agenzia di stampa è utile conoscere i criteri in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora tale attività;
- dall'analisi dei lanci realizzati dall'agenzia Lombardia Notizie nel periodo 1 – 11 marzo 2010, risulta che si tratta di settantatré lanci – che non corrispondono sempre ad altrettante notizie, in quanto in molti casi la notizia è data due volte al giorno prima come annuncio e poi come sintesi - relativi a notizie informative e dichiarazioni del Presidente o di Assessori, con temi legati all'attività regionale, di cui due in risposta a dichiarazioni di consiglieri regionali con precisazioni dal punto di vista amministrativo;
- ritenendo, anche in base all'ulteriore istruttoria svolta, che l'attività di cui trattasi sia di informazione e non di comunicazione istituzionale, ma prendendo comunque atto dell'interpretazione fornita al riguardo dall'Autorità, l'agenzia di stampa della Regione Lombardia è stata richiamata a non pubblicare dichiarazioni che possano contribuire a creare condizioni di disparità tra i soggetti istituzionali, invitandola al rispetto della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni della Regione Lombardia, pervenute all'Autorità in data 24 marzo 2010 (prot. n. 17983), dalle quali si evince che è stata data disposizione all'Agenzia *“Lombardia Notizie”* per un pronto adeguamento al requisito dell'impersonalità nei comunicati emessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che le attività svolte dall'agenzia di stampa regionale *“Lombardia Notizie”*, ospitata sul sito istituzionale della Regione Lombardia, ricadono nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data dell'11 febbraio 2010 – data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali - vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della citata legge 28/2000, fino all'espletamento delle operazioni di voto, a meno che le attività di comunicazione siano effettuate dall'amministrazione pubblica in forma strettamente impersonale e siano realmente indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che le agenzie di stampa rappresentano uno degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di informazione delle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150 , pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, come evidenziato anche nella deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 2 dicembre 2009, gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella polemica politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione;

RILEVATO che, nel caso di specie, le attività di comunicazione dell'agenzia di stampa "Lombardia notizie", pur risultando connotate dal carattere dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative della Regione Lombardia, in quanto volte ad informare sulle attività e sulle iniziative dell'organo esecutivo dell'amministrazione, difettano del requisito dell'impersonalità, in quanto vengono riportate valutazioni ed opinioni politiche riferite degli amministratori regionali;

VISTA la nota del 14 aprile 2010 (prot. n. 22295) con la quale il Comitato regionale della Lombardia , ha comunicato che *"a far tempo dalla stessa data[23 marzo]fino alla chiusura della campagna elettorale i comunicati dell'Agenzia "Lombardia Notizie" sono avvenuti in forma impersonale"*;

RAVVISATA la non rispondenza della predetta comunicazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 nel periodo antecedente al 23 marzo 2010;

CONSIDERATO , comunque, che accedendo all'invito del Comitato regionale per la Lombardia a far data dal 23 marzo 2010 le attività di comunicazione ed informazione svolte dall'agenzia di stampa "Lombardia Notizie" si sono del tutto

conformate al disposto dell'articolo 9 della legge 28 del 2000 a far data dal 23 marzo 2010 fino alla chiusura della campagna elettorale, così attenuando gli effetti della violazione accertata;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo il quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Regione Lombardia di pubblicare sul proprio sito *web* , entro 24 ore dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza al criterio dell'impersonalità delle attività di comunicazione e informazione svolte dall'agenzia di stampa regionale *“Lombardia Notizie”*, dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali fino al 22 marzo 2010, relativamente ai lanci di notizie sulle attività ed iniziative dei componenti della Giunta regionale lombarda, nonché sulle dichiarazioni del Presidente e degli assessori della Giunta medesima.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata o parziale ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola